I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 269/77 DEL CONSIGLIO

dell'8 febbraio 1977

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1794/76 che deroga al regolamento (CEE) n. 155/71, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 19, secondo comma,

visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia (3), in particolare l'articolo 8,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 601/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato mondiale (4), e il regolamento (CEE) n. 602/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure particolari segnatamente per la determinazione delle offerte di olio d'oliva sul mercato ellenico (5), stabiliscono che, ove ricorrano determinati presupposti, i prelievi all'esportazione sono fissati tramite bando di gara ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1794/76 (6) deroga, ove si ricorra alla procedura di gara menzionata all'articolo 2 dei regolamenti (CEE) n. 601/76 e (CEE) n. 602/76, all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 155/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo alla restituzione alla produzione per gli oli d'oliva impiegati nella fabbricazione di alcune conserve (7) ;

considerando che i regolamenti (CEE) n. 601/76 e (CEE) n. 602/76 sono stati sostituiti dai regolamenti (CEE) n. 2843/76 (8) e (CEE) n. 2844/76 (9) ; che occorre pertanto far riferimento a questi ultimi regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1794/76, deve essere fatto riferimento, anziché ai regolamenti (CEE) n. 601/76 e (CEE) n. 602/76, ai regolamenti (CEE) n. 2843/76 e (CEE) n. 2844/76.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 8 febbraio 1977.

Per il Consiglio

Il Presidente

Anthony CROSLAND

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.
(4) GU n. L 72 del 28. 3. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 72 del 28. 3. 1976, pag. 3.
(6) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 3.
(7) GU n. L 22 del 28. 1. 1971, pag. 5.
(8) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 4.
(9) GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 6.